



COMUNE DI SENORBI'
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI
ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, PARCHI DI
DIVERTIMENTO E CIRCHI EQUESTRI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26 marzo 2003

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, le modalità di concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi di divertimento e di circhi equestri, nonché le modalità di svolgimento delle predette attività.

Art. 2 - DESTINAZIONE DELLE AREE

Le attività di cui al precedente art. 1 sono esercitate sulle aree comunali o in quelle aree di cui l'Amministrazione Comunale ha la disponibilità, destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 337/1968.

Art. 3 - ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Ai sensi della citata Legge n. 337/1968, sono considerati "Spettacoli Viaggianti", le attività spettacolari i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento, anche permanenti ed in maniera stabile.

Art. 4 - GIOCHI

Si intendono per giochi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è necessaria la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione dei premi. Su tali apparecchi deve essere indicato in modo ben visibile il nominativo del titolare.

Art. 5 - CONCESSIONE DELLE AREE

1. La concessione di aree disciplinata dal presente regolamento è rilasciata esclusivamente a titolari di attrazioni che siano in possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 69 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e all'art. 19 del DPR 24/07/1977 n. 616, ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
2. La concessione dell'area non costituisce licenza di polizia amministrativa per pubblici trattenimenti di cui al comma precedente.
3. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento:
 - a) dal Responsabile del Servizio - Polizia Municipale, Polizia Amministrativa e Sicurezza Pubblica - per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dell'atto di concessione;
 - b) dal Sindaco per motivi di pubblica sicurezza , di ordine pubblico o comunque di pubblico interesse.

TITOLO II – FESTIVITA' SANT'ANTIOCO E SANTA MARIA DELLA NEVE DAL 31 LUGLIO AL 06 AGOSTO

CAPO I - MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE

Art. 6 - PARCO DIVERTIMENTI

1. Sul territorio comunale, nelle aree di cui all'art. 2 viene organizzato un Parco Divertimenti in coincidenza con le Festività di Sant'Antioco e Santa Maria della Neve nei mesi di Luglio e Agosto.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare la durata del Parco Divertimenti di cui al presente articolo o di organizzarne altri in qualunque periodo dell'anno.

Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le istanze rivolte ad ottenere la concessione di suolo pubblico in occasione del Parco Divertimenti tradizionale, devono essere presentate entro e non oltre il **30 Maggio** ogni anno, **pena l'esclusione**.
2. Dette istanze devono essere inoltrate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo Raccomandata Postale A.R. In questo ultimo caso farà fede la data del timbro postale di partenza. Le domande spedite o presentate oltre tale data non saranno prese in considerazione.
3. Le istanze devono essere indirizzate al Sindaco, redatte in **carta da bollo** e devono contenere le seguenti indicazioni:
 - generalità complete dell'interessato, unitamente agli estremi del codice fiscale o partita IVA;
 - esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprensive di pedane, sporgenze, pensili e cassa; l'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'elenco dell'art. 4 della legge n. 337/68; in caso di denominazione non conforme la domanda potrà essere annullata;
 - limitatamente alle attrazioni di carattere generico, specificazione dell'unico tipo di gioco che si intende esercitare;
 - anzianità di appartenenza del concessionario alla categoria dello spettacolo viaggiante (rilevabile dalla copia della prima licenza di esercizio);
 - numero e metraggio delle carovane di abitazione e dei carriaggi, nonché il fabbisogno di energia elettrica per l'attrazione e l'abitazione.
4. Le istanze devono essere corredate da copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza. In caso di prima richiesta o di modifica della struttura precedentemente esercitata deve essere allegata una fotografia dell'attrazione.
5. Al rilascio della concessione i documenti di cui al comma precedente devono essere presentati in originale.

Art. 8 - ISTRUTTORIA

L'istruttoria della domanda è affidata al Servizio - Polizia Municipale, Polizia Amministrativa e Sicurezza Pubblica.

L'Ufficio competente dell'Istruttoria comunicherà l'accoglimento o il diniego della richiesta. Nella suddetta comunicazione verrà precisato il termine perentorio entro il quale l'interessato dovrà presentare i seguenti documenti o idonea documentazione sostitutiva:

- certificato di collaudo e verifiche statiche delle strutture ed impianti elettrici, effettuato da un

professionista iscritto all'albo, con validità prevista dalle disposizioni vigenti, nonché la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli impianti redatta di volta in volta dall'esercente autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della legge del 18.03.1968 n. 337;

- -cauzione di Euro 200,00;
- -marche da bollo necessarie per il rilascio delle concessioni e licenze;
- -qualsiasi altro documento da prodursi sulla base di disposizioni normative successive al presente Regolamento.

Art. 9 - REQUISITI PREFERENZIALI

Qualora il numero delle domande superi la disponibilità degli spazi all'interno delle aree predestinate, agli effetti del rilascio della concessione, il Responsabile del Servizio - Polizia Municipale, Polizia Amministrativa, Sicurezza Pubblica - formerà una graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri:

anzianità di frequenza al Parco con la medesima attrazione, rilevabile dalla documentazione presente agli atti d'ufficio, o comunque comprovata dall'interessato con il pagamento Tosap;
anzianità di domanda per l'attrazione con la quale si intende partecipare alla manifestazione, sempre comprovata dagli atti d'ufficio o dall'interessato.

Chi sulla base dei criteri del presente articolo, cumulati tra loro, consegnerà il punteggio più elevato avrà precedenza in sede di accoglimento della domanda.

A parità di punteggio sarà privilegiato l'esercente con maggiori anni di appartenenza alla categoria rilevabili dalla copia della prima licenza di esercizio.

Gli spettacoli viaggianti che hanno priorità di assegnazione qualora pervengano più domande rispetto ai posti disponibili sono nell'ordine:

1. Autoscontro (Max 1);
2. Giostra per bambini – Mini avio (Max 2);
3. Trenino per bambini (Max 1);
4. Simulatore di volo;
5. Aviogiorstra telecombattimento (Max 1);
6. Saltamontes Max 1);
7. Ballerina (Max 1);
8. Barca Pirata (Max 1);
9. Giostra a seggiolini;

Art. 10 - ABBINAMENTO DI ATTRAZIONE E GIOCO

1. Ciascuna concessione viene rilasciata per l'installazione di una singola attrazione.
2. Congiuntamente all'istanza di concessione per l'installazione dell'attrazione può essere richiesta la concessione per l'installazione di non più di un gioco, come definito dall'art. 4 del presente regolamento, nello spazio contiguo a quello destinato all'attrazione. Il gioco non può occupare una superficie superiore a mq. 10.

Art. 11 - ORGANICO DI PARCO

1. Al fine di sollecitare l'interesse del pubblico, di favorire la spettacolarità e novità delle attrazioni, di valorizzare il Parco Divertimenti, oltre ai posti per frequentatori abituali, viene riservato un posto per attrazione che costituisce novità.
2. Nel caso in cui, non sia presentata alcuna domanda per attrazione che costituisce novità, il posto riservato per quest'ultima attrazione verrà comunque assegnato.
3. Le attrazioni devono essere prese in considerazione, tenendo conto della possibilità di inserirne di diversa tipologia.

Art. 12 - CONCESSIONI DI POSTO PER FREQUENTATORI ABITUALI

1. Sono frequentatori abituali coloro che hanno partecipato al Parco Divertimenti rispettivamente e negli ultimi sei anni; il tutto comprovato dalla documentazione in atti o da regolare ricevuta di pagamento Tosap e dalle Autorizzazioni rilasciate.
2. Ai frequentatori abituali viene rilasciata la concessione di posto su presentazione di regolare istanza, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 7, salvi i casi di diniego, di revoca e di decadenza previsti dal presente regolamento.

Art. 13 - ASSENZA ANNUALE DEI FREQUENTATORI ABITUALI

1. I frequentatori abituali che per un anno non intendono partecipare al Parco divertimenti, senza perdere il diritto ad ottenere la concessione di cui all'articolo precedente, sono tenuti a comunicare la loro assenza almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. La conservazione della condizione di frequentatore abituale ed il conseguente diritto ad ottenere la concessione non è ammessa se la comunicazione di assenza di cui al comma precedente si ripete, da parte del medesimo esercente nei **due anni** successivi.
3. I frequentatori abituali che non partecipano al Parco Divertimenti, senza provvedere alla tempestiva comunicazione di cui al comma 1, perdono il diritto ad ottenere la concessione di cui all'articolo precedente.

Art. 14 - CONCESSIONE DI POSTO PER ATTRAZIONE CHE COSTITUISCE NOVITA'

1. Possono richiedere la concessione di posto per attrazione che costituisce novità i titolari di attrazioni che hanno carattere manifestamente diverso da quelle presenti e che non hanno mai partecipato in precedenza al Parco di Divertimenti.
2. Nell'istanza di rilascio della concessione deve essere specificato che questa viene richiesta per attrazione che costituisce novità.
3. Ogni anno nel Parco divertimenti viene riservata una concessione di posto per attrazione che costituisce novità; quest'ultima ha efficacia soltanto per la durata del Parco divertimenti dell'anno per il quale è stata rilasciata.

Art. 15 - CRITERI DI SCELTA DELL'ATTRAZIONE CHE COSTITUISCE NOVITA'

1. Ogni anno le istanze di concessione di posto per attrazione che costituiscano novità, vengono esaminate ed ordinate, in apposita graduatoria, formulata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per la spettacolarità dell'attrazione viene attribuito fino ad un massimo di 20 punti;
 - b) per l'anzianità di domanda di partecipazione al Parco Divertimenti viene attribuito un punto per ciascun anno;
 - c) a parità di punteggio prevale in graduatoria il richiedente che risulta avere la maggiore anzianità di esercizio del mestiere (rilevabile dalla licenza di esercizio).
2. La concessione di posto per attrazione che costituisce novità viene assegnata ciascun anno in base alla graduatoria formulata secondo i criteri di cui al comma precedente.
3. Le istanze di attrazioni che costituiscono novità alle quali, in conseguenza della graduatoria, non viene assegnata la concessione, contribuiscono a formare anzianità di domanda valutabile nella graduatoria di cui al presente articolo.

Art. 16 - MANCATA PARTECIPAZIONE

1. La mancata partecipazione alla manifestazione, dopo che è stata assegnata la concessione dell'area, se non dovuta a cause di forza maggiore, comporta l'esclusione dell'esercente dal

Parco Divertimenti per il successivo anno, nonché se frequentatore abituale, la perdita del diritto ad ottenere la concessione in virtù di tale qualità.

2. L'esercente cui è stata assegnata la concessione, se non può partecipare al Parco Divertimenti per cause di forza maggiore, deve comunicarlo all'Amministrazione non appena tali cause siano sopraggiunte e comunque non più tardi di due giorni. La mancata partecipazione dovuta a cause di forza maggiore, se comunicata entro il termine stabilito ed adeguatamente documentata con le modalità di cui al comma successivo, non comporta la sanzione prevista dal comma 1, né la perdita della qualità di frequentatore abituale.
3. La rinuncia alla partecipazione con comunicazione motivata pervenuta all'Amministrazione Comunale entro cinque giorni dalla notizia dell'assegnazione della concessione non comporta la sanzione dell'esclusione dell'esercente dal Parco di Divertimenti per il successivo anno.

Art. 17 - SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

1. E' consentita la sostituzione dell'attrazione esercitata senza che ciò comporti, per frequentatori abituali, la perdita del diritto ad ottenere la concessione di cui all'art. 10 e, per tutti gli esercenti, la perdita dell'anzianità di domanda maturata con l'attrazione precedente, alle seguenti condizioni:
 - che la nuova attrazione sia dello stesso tipo della precedente, oppure sia di tipo e caratteristiche manifestamente diverse da quelle dei frequentatori abituali presenti nel Parco;
 - che le dimensioni della nuova attrazione non comportino, rispetto a quelle della precedente, un aumento delle misure di ingombro e quindi possa essere impiantata senza impedire l'allestimento delle attrazioni di altri frequentatori abituali o dell'attrazione che costituisce novità o l'impossibilità di rilasciare concessioni di aree di tipo precario.
2. Non è ammessa la sostituzione di giochi con attrazioni.

Art. 18 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DELL'ATTRAZIONE

1. Il trasferimento di proprietà dell'attrazione comporta la conservazione della condizione di frequentatore abituale, se posseduta, e dell'anzianità di domanda maturata con l'attrazione purchè trasferita in uno dei seguenti casi:
 - successione mortis causa;
 - cessione definitiva dell'attrazione a favore del coniuge, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado conviventi e già cooperanti nella gestione dell'attrazione;
 - vendita dell'attrazione con contestuale ed espressa rinuncia da parte del venditore e a favore dell'acquirente del diritto ad ottenere la concessione come frequentatore abituale e/o dell'anzianità di domanda maturata;
2. Colui che è subentrato nella titolarità dell'attrazione deve presentare, insieme alla domanda di concessione, adeguata documentazione della sussistenza di uno dei casi indicati nel comma precedente.

Art. 19 - DANNI DI NATURA DOLOSA AD ATTRAZIONI DI FREQUENTATORI ABITUALI

1. Se l'attrazione di un frequentatore abituale viene danneggiata a seguito di atti vandalici o comunque di natura dolosa compiuti da terzi ed adeguatamente documentati, il frequentatore abituale conserva il diritto ad ottenere la concessione di cui all'art. 10 e può comunque installare nello spazio assegnatogli una diversa attrazione.

Art. 20 - GESTIONE DIRETTA DELL'ATTRAZIONE, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. Il titolare dell'attrazione al quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestire l'attrazione direttamente o delegando per scritto parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° già cooperanti nella gestione dell'attrazione.
2. E' vietata la **subconcessione**, sotto qualsiasi forma dell'area.
3. In caso di accertata infrazione al divieto di cui ai comma precedenti, sarà immediatamente revocata la concessione per l'attrazione in oggetto e tanto il cedente, quanto il cessionario saranno esclusi dal Parco per i successivi cinque anni.

Art. 21 - RIDUZIONE DELLO SPAZIO IN CUI E' ALLESTITO IL PARCO GIOCHI

1. Nel caso in cui l'Amministrazione riduca lo spazio destinato all'allestimento del Parco Divertimenti o decida che il Parco medesimo sia allestito in altro spazio di dimensioni ridotte, le concessioni di area saranno rilasciate escludendo nell'ordine le concessioni rilasciate a frequentatori abituali a partire da quelle più recenti. E' in ogni caso riservata l'area per la concessione ad attrazioni che costituisce novità.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL PARCO DIVERTIMENTI

Art. 22 - ALLESTIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI

1. E' compito del Servizio di Polizia Municipale chiedere al Servizio Tecnico Comunale apposita planimetria delle aree di cui all'art. 2, individuando gli spazi nei quali installare le singole attrazioni.
2. L'allestimento sul posto delle attrazioni avviene sotto il controllo e la vigilanza del personale comunale addetto.
3. Le attrazioni che siano state sistemate al di fuori delle aree previste dalla planimetria di cui al comma 1 devono essere spostate e di nuovo allestite in conformità della planimetria medesima.
4. Le attrazioni dovranno essere pronte per il sopralluogo della Commissione Comunale di vigilanza entro le ore 11.00 del giorno 31 Luglio e non potranno essere smontate, se non per comprovati motivi di necessità, prima delle ore 24.00 del giorno 05 Agosto. Eventuali proroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale a richiesta dell'esercente.
5. Non verranno concesse autorizzazioni per installazione delle attrazioni per periodi inferiori a quelli compresi tra il 31 Luglio e il 05 Agosto compresi.

Art. 23 - MISURE DI INGOMBRO

1. Ciascuna attrazione deve occupare uno spazio pari alle misure di ingombro dichiarate nell'istanza di concessione di cui all'art. 7.
2. Se viene accertato che un'attrazione, comprensiva di pedane, pensili, cassa ed ogni altro accessorio, occupi uno spazio eccedente quello dichiarato, il titolare, sempre che tale ingombro non pregiudichi la sicurezza, è tenuto ad integrare il versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in base all'area effettivamente occupata.
3. Nel caso di cui al comma precedente, se l'eccesso rispetto alle misure di ingombro dichiarate comporta l'impossibilità di allestire altre attrazioni o di disporre degli spazi per le necessarie misure di sicurezza, il titolare è escluso dal Parco e, se in possesso, perde la qualifica di frequentatore abituale.

Art. 24 - ORARIO DI ATTIVITA' DELLE ATTRAZIONI

1. L'attività delle attrazioni inizia non prima delle ore 10,00 e deve terminare entro le ore 24,00.
2. Nei giorni festivi, di sabato e domenica la cessazione delle attività può essere prorogata fino alle ore 1,00 del giorno successivo.
3. Durante l'attività il volume degli apparecchi musicali dovrà essere mantenuto ad un livello moderato tale da non arrecare disturbo e comunque non potrà superare i parametri di impatto acustico previsti dalla normativa vigente.
4. Dalle ore 24.00 è vietato l'uso degli apparecchi musicali.
5. Le attrazioni durante l'orario di apertura del Parco dovranno essere completamente ed ininterrottamente vigilate, a cura dei proprietari e/o gestori.
6. Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata alle attrazioni ed ai giochi.

Art. 25 - DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI

1. Il Responsabile del Servizio - Polizia Municipale, Polizia Amministrativa, Sicurezza Pubblica - impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del Parco Divertimenti, l'uso appropriato degli apparecchi sonori, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la pulizia dell'area.

Art. 26 - CAROVANE DI ABITAZIONE E CARRIAGGI

1. L'Amministrazione Comunale individua gli spazi destinati alla sosta delle carovane di abitazione e dei carriaggi. In tali spazi potranno trovare posto solo le carovane di abitazione ed i carriaggi degli esercenti che partecipano al parco divertimenti.
2. Le attrazioni, le carovane di abitazione, i carriaggi ed ogni altro mezzo necessario all'esercizio del mestiere dovranno essere sgomberati dalle aree di sosta entro giorni uno dalla conclusione del Parco.
3. Il Responsabile del Servizio - Polizia Municipale, Polizia Amministrativa e Sicurezza Pubblica, può autorizzare i partecipanti al Parco a permanere nelle aree di sosta, oltre il termine di cui al comma precedente qualora sussistono valide ragioni o sopraggiungono cause di forza maggiore. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di motivata richiesta dell'esercente.

CAPO III – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art. 27 – CANONE PER L'OCCUPAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in base alla tariffa, entro i termini e con le modalità stabiliti dal relativo regolamento comunale.
2. L'esibizione dell'attestazione comprovante il pagamento del canone di cui al comma precedente è condizione per il rilascio della licenza di Polizia Amministrativa per pubblici trattenimenti.
3. Il pagamento del canone per l'occupazione è condizione necessaria per iniziare le operazioni di montaggio delle attrezzature mobili.

Art. 28 - REQUISITI DI SICUREZZA

1. L'accertamento della mancata rispondenza di un'attrazione ai requisiti di sicurezza previsti dalle leggi comporta la revoca della concessione e l'esclusione del concessionario dal Parco divertimenti con l'obbligo immediato di sgomberare tutto quanto abbia già allestito.

Art. 29 - CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO ED AL BUON COSTUME

1. Nel caso in cui l'esercizio di un'attrazione risulti essere contrario all'ordine pubblico, al buon costume o costituisca elemento di disturbo del Parco, l'Amministrazione Comunale può disporre, oltre la revoca della concessione, l'immediata cessazione dell'attività e l'allontanamento dell'attrazione medesima dal Parco Divertimenti.
2. L'Amministrazione comunale può altresì disporre che il titolare dell'attrazione di cui al comma precedente sia escluso dal Parco divertimenti per un dato numero di anni o in modo definitivo.

Art. 30 - RESTITUZIONE DELL'AREA

1. E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area in condizioni di ordine, di pulizia e nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta.
2. Ogni modifica che il concessionario intende apportare all'area o introdurre in essa deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione; a conclusione del Parco Divertimenti il concessionario ha in ogni caso l'obbligo, non appena rimossa l'attrazione, di eliminare tutte le modifiche apportate, ripristinando l'area nello stato iniziale.
3. In caso di violazione di quanto disposto dal comma precedente, l'Amministrazione può far eseguire i lavori di ripristino dell'area addebitando le spese al concessionario ed avvalendosi della cauzione versata ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 31 - ALTRI OBBLIGHI

1. I concessionari sono altresì obbligati ad osservare tutte le disposizioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, nonché quelle prescritte contestualmente al rilascio della concessione.

Art. 32 - SANZIONI

1. Il Responsabile del Servizio, Polizia Municipale, Polizia Amministrativa e Sicurezza Pubblica può decretare la decadenza dalla concessione già rilasciata ed il divieto di ottenerla per gli anni successivi in conseguenza della violazione dei seguenti articoli, tenuto conto della gravità e della reiterazione delle violazioni medesime:
 - art. 22 (allestimento del parco divertimenti);
 - art. 24 (orario di attività delle attrazioni);
 - art. 30 (restituzione dell'area);
 - art. 31 (altri obblighi).
2. Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni espressamente previste dall'art. 20 (gestione diretta dell'attrazione; divieto di subconcessione), dall'art. 27 (canone per l'occupazione di aree pubbliche), dall'art. 28 (requisiti di sicurezza) e dall'art. 29 (contrarietà all'ordine pubblico ed al buon costume).

TITOLO III – ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE AL DI FUORI DELLE FESTIVITA'

Art. 33 - ALTRI PARCHI DI DIVERTIMENTO

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano anche, per quanto applicabili, le attività dei Parchi di Divertimento e in genere, dei complessi di attrazione che eventualmente siano allestiti in periodi diversi da quelli delle due feste di cui al titolo precedente.
2. Tali complessi possono operare in qualsiasi periodo dell'anno nelle aree di cui all'art. 2, che siano date in concessione dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto in materia di orari all'art. 24, nonché degli obblighi e delle relative sanzioni di cui al Capo III del titolo precedente.

Art. 34 - RICHIESTA DI CONCESSIONE

1. Per Parchi di Divertimento da allestire in periodi diversi da quello delle due feste tradizionali o per singole attrazioni, le istanze di concessione devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'attività.
2. Le istanze di concessione devono essere redatte in conformità di quanto previsto dall'art. 7 ed essere corredate dai documenti di cui all'articolo medesimo.
3. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di respingere le istanze di concessione per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, di polizia stradale o per altri motivi di pubblico interesse.
4. In ogni caso si applica il disposto di cui al comma 3 dell'art. 5.

Art. 35 - ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN AREE PRIVATE

Il rilascio dell'autorizzazione per esercitare l'attività di spettacolo su aree private è subordinata al preventivo nulla-osta del proprietario dell'area.

TITOLO IV – CIRCHI EQUESTRI

Art. 36 - AREA DI ALLESTIMENTO

1. I circhi equestri possono essere allestiti nelle aree di cui all'art.2. L'area sulla quale il circo viene allestito è stabilita dall'Amministrazione su richiesta del titolare.

Art. 37 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Al fine di ottenere la concessione di un'area per l'allestimento di un circo equestre, il titolare deve presentare domanda in bollo al Sindaco, specificando:
 - generalità complete dell'interessato ed estremi del codice fiscale;
 - collocazione e dimensioni dell'area che intende occupare;
 - tipo e numero delle attrazioni e dimensioni delle attrezzature;
 - tipo di animali facenti parte dello spettacolo.
2. La domanda di concessione dell'area deve pervenire al Comune almeno 60 giorni prima del programma inizio degli spettacoli. Tutta la documentazione richiesta a norma di legge deve essere presentata almeno trenta giorni prima del programma inizio degli spettacoli.
3. L'interessato dovrà versare una cauzione di Euro 200,00.

Art. 38 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale esamina la richiesta concessione e decide, a suo insindacabile giudizio, sul rilascio della concessione stessa. Il rigetto della domanda è reso noto all'interessato con comunicazione in cui sono indicati i motivi di pubblico interesse dai quali è dipeso.
2. In ogni caso non possono essere concesse aree per lo svolgimento di spettacoli di circhi equestri nel periodo in cui è allestito il Parco divertimenti per le feste tradizionali di Luglio e Agosto.
3. In caso di domande concorrenti, l'Amministrazione, nell'assegnare la concessione tiene conto delle dimensioni e della spettacolarità dei circhi e si conforma, per quanto possibile, al principio di rotazione.

Art. 39 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

1. Il titolare del circo è tenuto a corrispondere il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in base alla tariffa, entro i termini e con le modalità stabiliti dal relativo regolamento comunale.
2. L'esibizione dell'attestazione comprovante il pagamento del canone, di cui al comma precedente, è condizione per il rilascio della licenza di polizia amministrativa

Art. 40 - REQUISITI DI SICUREZZA

1. L'accertamento dell'inosservanza dei requisiti di sicurezza previsti dalle leggi, comporta la revoca della concessione e l'obbligo immediato di sgomberare tutto quanto sia già stato allestito, salvo che il titolare provveda a conformare le strutture a tali requisiti prima dell'inizio degli spettacoli.

Art. 41 - PULIZIA DELL'AREA

1. E' fatto obbligo al titolare del circo di provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici liquidi e solidi nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. Le spese per lo smaltimento dei rifiuti organici sono interamente a carico del titolare del circo.

Art. 42 - RESTITUZIONE DELL'AREA

1. Le carovane, i carriaggi, e tutte le attrezzature del circo devono sgomberare l'area occupata **entro tre giorni** dalla conclusione degli spettacoli.
2. E' fatto obbligo al titolare del circo di restituire l'area in condizioni di ordine, di pulizia e nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta.
3. Ogni modifica che il titolare intenda introdurre nell'area deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione; a conclusione degli spettacoli il titolare del circo ha in ogni caso l'obbligo, non appena rimosse le attrezzature, di eliminare tutte le modifiche apportate, ripristinando l'area nello stato iniziale.
4. In caso di violazione di quanto disposto al comma precedente, l'Amministrazione può far eseguire i lavori di ripristino dell'area addebitando le spese al titolare del circo, salvo il risarcimento del maggior danno.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968, al R.D. n. 773 del 18.06.1931 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) e ogni altra disposizione di legge o di regolamento concernente la materia relativa ad attrazioni dello spettacolo viaggiante, parchi di divertimento o circhi equestri.

Il Sindaco
f.to Dr. Sanna Adalberto

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Mascia Giovanna Paola